

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1969

che fissa l'acconto sul contributo del FEAOG, sezione garanzia, alle spese della Repubblica italiana per il 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1967/1968

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(69/114/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾, modificato in ultima istanza dal regolamento (CEE) n. 1892/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, ai termini dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE, la Commissione decide anteriormente al 15 dicembre 1968 in merito ad un acconto sul contributo del Fondo pari al 75 % delle spese che possono essere prese in considerazione per il secondo semestre del periodo di contabilizzazione 1967/1968; che la data del 15 dicembre 1968 è stata rinviata al 31 marzo 1969 conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 552/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo al concorso del FEAOG, sezione garanzia ⁽³⁾;

considerando che, per il periodo di contabilizzazione 1967/1968, il Fondo rimborsa le spese imputabili ai settori dei cereali, della carne suina, delle uova, del pollame, dei prodotti lattiero-caseari, del riso, della carne bovina, dei grassi, degli ortofruttili, dello zucchero e dei prodotti agricoli trasformati in merci non comprese nell'allegato II;

considerando che le spese effettuate dalla Repubblica italiana e che possono essere prese in considerazione

per il 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1967/1968 ammontano a 143.986.940 unità di conto;

considerando che il versamento di un acconto per il periodo di contabilizzazione considerato non pregiudica la decisione finale di intervento del Fondo per il suddetto periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'acconto sul contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia alle spese della Repubblica italiana che possono essere prese in considerazione per il 2° semestre del periodo di contabilizzazione 1967/1968 è fissato a 107.990.205 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1969.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 5.